



Politecnico  
di Bari

CONSERVATORIO DI MUSICA  
"E.R.DUNI" MATERA  
N° Prot.: 0000106  
del 09/01/2018 USCITA



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera con sede legale in Piazza del Sedile, Matera, rappresentato da Saverio Vizziello nato a Matera il 25/11/1957 domiciliato per la carica presso la sede di Matera del Conservatorio di Musica E. R. Duni

E

il Politecnico di Bari, in seguito denominato "Politecnico", con sede legale in Via Amendola 126/B, 70126 Bari, P.IVA 04301530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico in Bari

Ai fini del presente Accordo, il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e il Politecnico di Bari e sono nel prosieguo indicate quali "Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale "Parte".

### Premesso che

1. Le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla generazione di idee, a studi di pre-fattibilità, a progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali.
2. Il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" è interessato a collaborare con il Politecnico per l'affidamento di attività di ricerca e di consulenza, allo scopo di avvalersi delle risorse qualificate del Politecnico nell'ambito della propria attività di produzione artistica, musicale e di ricerca.

### 1) Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo di collaborazione.

### 2) Oggetto della collaborazione

Il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e il Politecnico favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti di comune interesse, ed in particolare il quelli legati alla programmazione informatica per il suono, per la musica, per le arti, sia in ambito performativo, che nei contesti applicativi industriali e di ricerca.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca,

sviluppo e innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- i. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta, con particolare attenzione alla definizione di soluzioni innovative per lo sviluppo delle attività artistico-musicali, di ricerca e commerciali.
- ii. Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.
- iii. Studio, analisi e sviluppo di iniziative nel settore della innovazione dei processi di vendita legate alla valorizzazione di business model emergenti.
- iv. Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.
- v. Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui il Politecnico e il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" partecipano.
- vi. Promozione di attività di diffusione della cultura scientifica, artistica, musicale e tecnologica sul territorio.
- vii. Svolgimento di tesi di laurea e tesi di laurea magistrali con la supervisione di uno o più referenti del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e uno o più referenti del Politecnico.
- viii. Discussione delle tematiche tecnico-scientifiche di interesse del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e valorizzazione della collaborazione con le strutture di ricerca del Politecnico.
- ix. Definizione di temi su cui stabilire accordi relativi alla produzione artistica, applicativa e commerciale nei settori di comune interesse.

### **3) Comitato di Gestione**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da un professore o ricercatore del Politecnico di Bari, nominato dal SA su proposta del Rettore, e da un docente del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" nominato dal Consiglio Accademico come Responsabile della ricerca nell'ambito dell'informatica musicale, o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per verifica ed aggiornamenti degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione

### **4) Accordi di attuazione**

Le attività di cui al presente Accordo, che prevedono un corrispettivo economico, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di "Accordi di attuazione" fra il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" e il Politecnico, nei quali saranno definiti l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative

all'esecuzione di tali programmi.

Per le attività di cui al presente accordo per cui sia previsto un corrispettivo economico, le Parti convengono di procedere alla formalizzazione di specifici accordi (denominati "Accordi di attuazione") in cui specificare l'oggetto della attività unitamente ai termini e agli oneri.

In assenza di onori per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato dal presente accordo.

#### **5) Durata e rinnovo**

La durata del presente accordo è concordata tra le Parti in cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.

L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione degli Accordi di attuazione eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Accordi di attuazione, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi di attuazione stessi.

#### **6) Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

6.1) Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

6.2) Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

6.3) Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

6.4) Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

6.5) Resta inteso che il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili secondo quanto verrà stabilito di volta in volta negli Accordi di attuazione.

#### **7) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

Le Parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo quadro rientrano nella previsione dell'art. 65, comma V, CPI. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolata da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico-commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

#### **8) Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

8.1) Fermi restando i disposti del successivo Articolo 9 (Riservatezza), i risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente Accordo, brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una Parte solo dietro preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le Parti dovranno rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sviluppo industriale di detti risultati, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, le Parti si impegnano a pubblicare il testo in accordo alle richieste di modifica concordate.

8.2) Ai ricercatori del Politecnico, sarà comunque garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.



**10.5) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:**

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;**
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;**
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;**
- d) siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 9.4 era già scaduto;**
- e) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;**
- f) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell'Autorità giurisdizionale competente.**

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà darne immediata notizia all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

Le Parti concordano circa l'utilizzo dell'"Accordo di Riservatezza", qualora una delle Parti intenda farvi ricorso per specifici Accordi di attuazione.

## **11) Trattamento dei dati**

**11.1) Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge.**

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

Ciascun Parte comunica all'altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

**11.2) Il Politecnico avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del presente Accordo e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accordi di attuazione del presente Accordo limitatamente al tema della ricerca/consulenza e nominativo del committente.**

## **9) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

## **10) Riservatezza**

10.1) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmesse verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le informazioni che siano trasmesse verbalmente o visivamente, saranno considerate Riservate soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale o visiva.

10.2) Le Informazioni Riservate di una Parte potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nel relativo Atto Esecutivo. La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini delle premesse di cui sopra. Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente. Qualsiasi rivelazione a terze parti di Informazioni Riservate o uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà avvenire nei medesimi termini di riservatezza stabiliti nel presente.

10.3) La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita trattare le proprie Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto del relativo settore.

10.4) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 (due) anni dopo lo scadere dell'atto esecutivo per l'esecuzione del quale sono state rivelate, a meno che le Parti non dispongano diversamente nel relativo Atto Esecutivo.



**12) Controversie**

12.1) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

12.2) Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di BARI quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.

**13) Esclusione di rapporti diversi**

Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

**14) Registrazione**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell'articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del Conservatorio "E. R. Duni".

Per il Politecnico di Bari  
Il Rettore  
Prof. Eugenio Di Sciascio



Per il Conservatorio di Musica "E. R. Duni"

Saverio Vizziello



AS